

San Benedetto del Tronto – Servizio Tesoreria con causale 'diritti di copia atti amministrativi'. Si prega di trasmettere copia dell'attestazione del versamento effettuato al numero fax sopra riportato o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica [federicip@comunesbt.it](mailto:federicip@comunesbt.it).

#### 1° gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto del 31 dicembre 2011 si precisa che:

- l'art. 3-bis legge n. 241/1990 e l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 assicurano l'esercizio telematico del diritto di accesso;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) sancisce il diritto all'uso delle tecnologie e l'art. 12 del medesimo decreto legislativo disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;
- l'art. 30 dello statuto del Comune di San Benedetto del Tronto stabilisce che *'Il Comune al fine di contribuire ad una corretta politica di comunicazione ed informazione dei cittadini adotta tutti gli strumenti, anche di natura informatica, ritenuti necessari per la diffusione degli atti amministrativi adottati dagli organi comunali e dagli uffici, nonché per la diffusione delle informazioni relative ai servizi gestiti dal comune e agli adempimenti cui sono tenuti i cittadini'*;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un sito internet nel quale, peraltro, si attesta il superamento del requisito di accessibilità ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 75/2005;
- il Comune di San Benedetto del Tronto dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata e gli addetti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e della Polizia municipale dispongono di un indirizzo di posta elettronica istituzionale.
- Alla luce di tali precisazioni si chiede al Comune di San Benedetto del Tronto di pubblicare sul proprio sito internet il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via delle Tamerici e di trasmettere i provvedimenti che stabiliscono la misura dei diritti di ricerca e di riproduzione dei documenti amministrativi.

#### 4 gennaio 2012

Il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto invia - eccezionalmente - la determinazione dirigenziale n. 261/2004:

- evidenziando che l'amministrazione conosce l'art. 3-bis legge n. 241/1990 così come l'art. 13 D.P.R. n. 184/2006 per non parlare dello statuto comunale e garantisce di apprezzare l'uso degli strumenti informatici che nella maggior parte dei casi rappresenta una semplificazione;
- dichiarando di non capire *'come la comunicazione del 31 dicembre possa essere letta nel senso di una pretesa indisponibilità ad utilizzare il canale telematico (che peraltro lei indicava nella sua richiesta di accesso come del tutto alternativo rispetto all'invio della copia dell'atto via fax o per posta ordinaria). La nostra comunicazione si limitava semplicemente ad indicare il costo del rilascio e, se errore c'è stato, questo ha riguardato proprio l'ammontare dei costi che qui si rettificano'*;
- precisando che i costi di rilascio del provvedimento richiesto con istanza di accesso del 28 novembre 2011

erano da determinare in base alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 e ammontavano, in realtà, a 10,40 euro.

#### 9 gennaio 2012

In risposta alla nota del Comandante della Polizia municipale del 04 gennaio 2012:

- si precisa che le norme in tema di uso degli strumenti informatici erano richiamate per evidenziare che la pubblica amministrazione è tenuta a farne uso assicurando in tal modo il gratuito accesso agli atti amministrativi;
- si evidenzia l'irrelevanza del richiamo alla delibera di giunta n. 268 del 29 dicembre 2011 adottata successivamente all'istanza di accesso e dunque non applicabile al caso di specie;
- s'insiste nella richiesta dei provvedimenti con i quali si determinava e motivava la misura dei diritti di ricerca e riproduzione dei documenti amministrativi nonché degli eventuali atti in essi richiamati e allegati.
- si invita l'amministrazione a esaurire integralmente l'istanza di accesso del 28 novembre 2011 con la quale si richiedevano gli atti richiamati e/o allegati ai provvedimenti istitutivi della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan nel Comune di San Benedetto del Tronto. Infatti, la determinazione dirigenziale R.O. 261/TS del 28 aprile 2004 richiama l'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001 della quale si restava in attesa.

#### 21 gennaio 2012

Con nota prot. 3457 del 21 gennaio 2012, il Comandante della Polizia municipale di San Benedetto del Tronto si limita a ribadire *'la richiesta di €10,40 quale tariffa vigente al momento della trasmissione dell'atto a titolo di 'diritto di ricerca' ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 268/2011; lo stesso dicasi per il rilascio di copia dell'ordinanza n. 91 del 13 agosto 2001. Si fa peraltro presente che l'analoga tariffa vigente per il 2011 era di 0,10 così come fissata dalla Delibera di Giunta Comunale n. 318/2010... in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, non si applicheranno ulteriori costi di spedizione.'*

#### 16 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la conformità della determinazione dirigenziale n. 261/2004 al codice della strada, al relativo regolamento e alle direttive ministeriali e di adottare ogni conseguente provvedimento di legge.

#### 4 marzo 2013

Con nota prot. n. 1361 del 04 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ravvisati molteplici profili di illegittimità della determinazione dirigenziale n. 261/2004, invita il Comune di San Benedetto del Tronto a revocare il provvedimento e rimuovere la segnaletica.

#### 13 marzo 2013

L'Associazione chiede al Comune di San Benedetto del Tronto il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca della determinazione dirigenziale n. 261/2004 e la rimozione della segnaletica.

#### 22 marzo 2013

Il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto accoglie il ricorso della camperista, annulla l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Ascoli Piceno e condanna l'amministrazione al pagamento di 200,00 euro a titolo di spese legali.